

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1037}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STEGAGNINI, VENTRE, VERNOLA, SULLO, LO BELLO, LUCCHESI, FERRARI SILVESTRO, BALESTRACCI, BONALUMI, MORO, CASATI, GARAVAGLIA, PERRONE, BORRI, ZOPPI, PATRIA, ZOSO, MENEGHETTI, ZAMBON, BOSCO MANFREDI, CARLOTTO, SANGALLI, LUSSIGNOLI, NAPOLI, ROSSI di MONTELERA, MASTELLA, BONFERRONI, ZANIBONI, TANCREDI, RUSSO RAFFAELE, SORICE

Presentata il 18 dicembre 1983

Riconoscimento giuridico della professione di investigatore privato ed istituzione dell'albo professionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Recentemente in Italia nell'ambito delle attività svolte dalle varie agenzie d'investigazione private, si sono verificati comportamenti scorretti, talvolta anche riprovevoli, che hanno gettato discredito sulla grande maggioranza di onesti professionisti operanti nel pieno rispetto delle leggi e, spesso, in ausilio e collaborazione con le forze di polizia.

La presente proposta di legge ha lo scopo di dare un'adeguata normativa alle attività degli investigatori privati attualmente regolate, in modo insufficiente e non più rispondente alle reali e nuove esigenze, dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Lo sviluppo sociale economico e industriale del paese ha determinato una crescita di domanda di servizi d'informazio-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ne, sia da parte dei privati cittadini, sia da parte delle piccole, medie e grandi aziende. Per tale sviluppo sono aumentati i settori d'intervento oltre all'evidente ampliamento di quelli tradizionali.

Per soddisfare le attuali esigenze e per corrispondere con maggiore competenza alle richieste della collettività, gli investigatori privati hanno preso e attuato autonome e lodevoli iniziative tendenti a migliorare la preparazione professionale e conseguire migliori risultati, quali la frequente organizzazione di corsi di specializzazione, di seminari di studio e perfezionamento su tematiche attuali, sulla difesa dell'ordine democratico dal terrorismo e dalla criminalità organizzata, sulla diffusione della droga, della delinquenza minorile, ecc.

La figura dell'investigatore privato in Italia ha assunto un riconoscimento giuridico nel Titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, frutto di un precedente che si era perfezionato nel periodo 1926-1931 in quanto tale figura era diventata sempre più necessaria non solo ai singoli privati cittadini, ma anche a società, industrie, banche ed enti con finalità collettive.

Attualmente gli operatori economici di ogni settore necessitano dell'opera insostituibile degli investigatori privati, sia perché gli organi di polizia istituzionalmente non possono soddisfare richieste di carattere personale e privato, sia perché impiegati per fronteggiare le crescenti esigenze determinate dalle attività terroristiche e dalla criminalità organizzata.

Gli interventi degli investigatori privati — nella compravendita di aziende e immobili, per prevenire frodi commerciali, per tutelare marchi di fabbrica e brevetti, per recuperare crediti, nel risarcimento di danni in campo assicurativo, nella ricerca e raccolta di informazioni commerciali (attività apparentemente semplice ma che costituisce un fondamentale sostegno di tutta l'economia nazionale in quanto salvaguardia del credito) — sono alcuni esempi della funzione indispensa-

bile e insostituibile nella società moderna di questi professionisti.

La presente proposta di legge mira a costituire un albo professionale tenendo presenti i seguenti precedenti giuridici.

La Corte costituzionale con sentenza n. 105 del 1976 dichiarò *inammissibile* la questione di legittimità degli articoli 134 e 139 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, affermando testualmente che « una eventuale declaratoria di incostituzionalità non avrebbe altro effetto che rendere indiscriminatamente libera l'attività in questione ».

La legge 3 aprile 1947, n. 98, agli articoli 615-bis, 617, 617-bis e 617-ter del codice penale, dà un riconoscimento implicito alla « professione d'investigatore privato ».

Per concludere, la sentenza n. 4879 del 24 aprile 1975 del tribunale di Milano è una delle tante attestazioni che confermano la natura professionale di questa peculiare attività.

In merito ai diritti costituzionali fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della Costituzione e al rischio che possa essere lesa la sfera della libertà personale del cittadino, si può facilmente osservare come, mancando un albo professionale, tale rischio è attualmente maggiore; infatti la attività dell'investigatore privato può essere regolata soltanto attraverso la revoca della licenza prefettizia.

Al contrario, una volta instaurata la selezione per gli investigatori e ottenuta una garanzia disciplinare, anche autonoma, mediante l'istituzione di un consiglio nazionale, di consigli regionali e dell'Ordine professionale, il rischio che possano venir lese le libertà individuali sarebbe analogo a quello che la società accetta per altre attività esercitate senza il rispetto di determinati principi deontologici.

Infine con l'imminente entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale — nel quale la fase istruttoria avrà la funzione di verificare se sussistono i presupposti per il proscioglimento dell'imputato, anziché quella di deliberare la *notitia criminis* e di acquisire le prove da

presentare al dibattimento - si renderà necessaria, per le parti private, l'utilizzazione dell'investigatore privato per ricercare e raccogliere il materiale probante da portare all'esame del giudice dibattimentale, in contrapposizione a quello raccolto dal pubblico ministero attraverso l'opera della polizia giudiziaria.

L'investigatore privato potrà collocarsi quindi tra i soggetti processuali come un consulente tecnico specializzato in materia investigativa della parte, analogamente a quanto già avviene attualmente per determinate arti o scienze prevedendo, al fine di evitare abusi, norme regolatrici analoghe a quelle fissate nell'articolo 323 dell'attuale codice di procedura penale.

Per quanto esposto riteniamo indispensabile e urgente per gli investigatori pri-

vati, una moderna normativa che consenta loro di svolgere la specifica attività professionale nel rispetto della Costituzione e delle leggi in vigore in un quadro di parziale autogoverno, al fine di contribuire con professionalità e validità giuridica alla ricerca della verità per fini di giustizia.

La presente proposta di legge si ispira al criterio che gli investigatori privati, investiti di una superiore dignità, rispondano sempre più a finalità di pubblico interesse piuttosto che di carattere privatistico; per questo è stato previsto l'istituto del patrocinio gratuito a favore dei meno abbienti senza alcun onere finanziario a carico dello Stato.

Onorevoli colleghi, per i suddetti motivi, auspichiamo una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

OGGETTO DELLA PROFESSIONE E
TITOLI PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO
ESERCIZIO DELLA STESSA

ART. 1.

L'attività degli investigatori privati, in possesso di autorizzazione rilasciata dalle Prefetture della Repubblica, viene riconosciuta, a tutti gli effetti giuridici, quale professione qualificata avente per oggetto quanto attiene alle investigazioni, informazioni e ricerche, come disciplinato dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Il titolo professionale di « investigatore privato » spetta a coloro i quali abbiano ottenuto l'autorizzazione come tali, a norma della legislazione vigente.

ART. 2.

Per conseguire l'autorizzazione e il titolo professionale di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente è necessario essere in possesso di un diploma di laurea o anche di scuola media superiore, a condizione che gli interessati frequentino con successo un corso universitario in criminalistica, presso una università o altro istituto civile o militare di eguale livello.

L'autorizzazione e il titolo professionale può essere conferito:

1) a coloro che abbiano svolto attività giurisdizionale o che abbiano assolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per almeno due anni; in tal caso gli interessati sono esonerati dal possesso dei titoli di studio di cui al primo comma;

2) a coloro che abbiano appartenuto per almeno due anni ai servizi di Stato

di informazione e sicurezza o ai servizi informativi delle Forze armate, dopo almeno tre anni dalla cessazione da tale impiego;

3) a coloro che abbiano collaborato quali praticanti in un istituto privato di investigazioni, informazioni e ricerche per almeno cinque anni ed abbiano conseguito uno dei titoli di cui al primo comma.

La frequenza di corsi presso le scuole di formazione degli ufficiali di polizia giudiziaria riduce il periodo del praticantato ad anni due.

ART. 3.

La nomina ad investigatore privato dà diritto alla iscrizione nell'apposito albo professionale. Tale iscrizione è obbligatoria per poter esercitare la professione nel territorio della Repubblica.

TITOLO II

ALBO PROFESSIONALE

ART. 4.

Sono istituiti albi professionali regionali e nazionale, con sedi rispettivamente nelle città capoluogo di regione e in Roma. L'albo nazionale risulta dall'insieme degli albi regionali ed è conservato e aggiornato a cura del Consiglio nazionale degli investigatori privati.

ART. 5.

L'iscrizione all'albo regionale viene effettuata a richiesta degli interessati in possesso dei titoli di cui all'articolo 2, della autorizzazione prefettizia e degli altri requisiti stabiliti nel dettaglio dal regolamento di esecuzione della presente legge, previo pagamento di apposita tassa di concessione governativa.

ART. 6.

Gli iscritti all'albo degli investigatori privati debbono corrispondere una quota annua necessaria a fronteggiare le spese di istituto, proprie di un ordine professionale.

Un regolamento interno fisserà la misura delle quote, la ripartizione a livello regionale e nazionale e le modalità della gestione amministrativa per sopperire alle attività istituzionali.

ART. 7.

L'iscrizione all'albo vincola l'investigatore privato a non esercitare altre professioni, impieghi o uffici non compatibili. Il regolamento di applicazione stabilirà nel dettaglio tali incompatibilità.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE

CAPO I.

I CONSIGLI REGIONALI.

ART. 8.

In ogni città capoluogo di regione è istituito il Consiglio regionale degli investigatori privati iscritti all'albo regionale.

Ogni Consiglio è formato da quattro membri iscritti all'albo regionale.

Fa parte di diritto del Consiglio regionale con funzione di presidente un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello, designato dal primo presidente della locale Corte d'appello.

ART. 9.

I Consigli regionali:

a) curano la custodia e la tenuta a giorno dell'albo professionale regionale, nonché la registrazione dei praticanti;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) vigilano sul comportamento deontologico e sul decoro degli iscritti nei suddetti albi e registri;

c) danno pareri nei casi di contestazioni sorte nella liquidazione degli onorari professionali;

d) nel caso di morte o di cancellazione dall'albo di un investigatore privato iscritto, curano, a richiesta e a spese di chi vi abbia interesse, l'espletamento del mandato affidato ad altro investigatore privato;

e) concedono il nullaosta per la reinscrizione ad altro albo regionale, sulla base di più dettagliate disposizioni previste nel regolamento di applicazione.

ART. 10.

I Consigli regionali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti all'albo delle rispettive regioni, in base alle modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 17, e durano in carica 3 anni.

I componenti sono rieleggibili.

ART. 11.

Ogni Consiglio regionale delibera le entità degli onorari per le prestazioni professionali degli investigatori privati da proporre al Consiglio nazionale per la redazione del tariffario.

Non è consentito che per le prestazioni degli investigatori privati siano praticati importi inferiori o superiori a quelli stabiliti dal Consiglio nazionale.

Le eventuali controversie attinenti all'applicazione del tariffario delle prestazioni professionali dovranno essere sottoposte al giudizio del Consiglio regionale.

ART. 12.

Il Consiglio regionale, anche su richiesta dell'autorità di polizia, esercita il potere disciplinare e può adottare nei con-

fronti degli iscritti all'albo i seguenti provvedimenti:

- a) il richiamo;
- b) la diffida;
- c) la censura;
- d) la sospensione temporanea dall'albo;
- e) la cancellazione dall'albo;
- f) la radiazione dall'albo.

La cancellazione dall'albo è pronunciata d'ufficio nelle accertate situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 8, nei casi di revoca della autorizzazione prefettizia a seguito di sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato o per le altre circostanze stabilite nel dettaglio dal regolamento.

La radiazione è pronunciata, previa istruttoria e con motivazione, garantendo in tutte le fasi del procedimento i diritti della difesa, nei confronti di investigatori privati che si rendano colpevoli di grave indisciplina verso l'ordine professionale od esercitino la professione in maniera tale da nuocere al decoro e al prestigio dell'intera categoria professionale.

Il regolamento d'applicazione riporterà gli altri casi che parimenti comportano la radiazione.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) del presente articolo gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio nazionale entro il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento.

Le modalità per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari saranno definite nel regolamento di applicazione.

CAPO II.

IL CONSIGLIO NAZIONALE.

ART. 13.

È istituito in Roma il Consiglio nazionale degli investigatori privati.

Tale consiglio è composto da 7 membri nominati a scrutinio segreto dagli investigatori membri dei Consigli regionali.

Fa parte di diritto del Consiglio nazionale con funzioni di presidente un magistrato di Cassazione nominato dal primo presidente della Corte di cassazione.

Il Consiglio nazionale dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 14.

Il Consiglio nazionale:

a) provvede alla formazione dell'albo nazionale degli investigatori privati ed al suo deposito ed aggiornamento presso i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale;

b) decide su vertenze o conflitti di competenza fra i Consigli regionali;

c) decide sui ricorsi ad esso proposti a norma dell'articolo 12;

d) dirige il tariffario per le prestazioni professionali degli investigatori privati sulla base delle proposte dei Consigli regionali;

e) interviene presso i Ministeri competenti e le altre amministrazioni centrali dello Stato per questioni inerenti il regolamento di applicazione o l'attuazione della presente legge e quant'altro attiene all'esercizio della professione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 15.

Coloro che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge siano già in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, ancorché in difformità delle norme di cui all'articolo 2, mantengono tutti i diritti acquisiti in virtù delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 16.

Con il regolamento di attuazione saranno espressamente previste precise motivazioni e disposizioni per il diniego dell'autorizzazione di polizia, per l'accesso alla professione come praticante, per la durata e le caratteristiche del corso universitario di cui al primo comma dell'articolo 2, per il patrocinio gratuito, per il rifiuto dell'ufficio, nonché per l'estensione alla categoria delle garanzie di cui all'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura penale.

ART. 17.

Il regolamento di attuazione della presente legge deve essere predisposto d'intesa dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno ed emanato con apposito decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 18.

Per quanto non previsto nella presente legge si fa riferimento alle norme che regolano gli ordini professionali.